



IN THE UNITED :

102770579

MARK OFFICE

In Re the Application of:

PANCHERI

6-16-04

Patent No.: 6,663,154

Issued: December 16, 2003

Atty. File No.: 3797FAM-1

For: "SERVOCONTROLLED MAGNETIC GRIPPING DEVICE"

) Group Art Unit:

) Examiner:

RECORDATION OF ASSIGNMENT

CERTIFICATE OF MAILING

I HEREBY CERTIFY THAT THIS CORRESPONDENCE IS BEING DEPOSITED WITH THE UNITED STATES POSTAL SERVICE AS FIRST CLASS MAIL IN AN ENVELOPE ADDRESSED TO THE COMMISSIONER FOR PATENTS, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313-1450 ON 6-14-04

SHERIDAN ROSS P.C.

BY: *Jessica Messer*

Mail Stop Assignment Recordation Services
Director of the U.S. Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313

Dear Sir:

Please record the attached original documents or copy thereof:

1. Name of conveying party(ies):

Famatec S.r.l.

2. Name and address of receiving party(ies):

FAMATEC S.p.A..
Via dell'Industria 15, Frazione Mollaro,
38010 Taio, Italy

3. Nature of Conveyance:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Assignment | <input type="checkbox"/> | Merger |
| <input type="checkbox"/> | Security Agreement | <input checked="" type="checkbox"/> | Change of Name |
| <input type="checkbox"/> | Other: _____ | | |

Execution Date: January 22, 2004

06/17/2004 DBYRNE 00000002 6663154

01 FC:8021

40.00 RP

RECEIVED
2004 JUN 16 AM 7:50
OPR/FINANCE

4. Application number(s) or patent number(s)
If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:
A. Patent Application No.(s): 10/150,651
B. Patent No.(s): 6,663,154
5. Name and address of party to whom correspondence concerning documents should be mailed:

Thomas J. Osborne, Esq.
Sheridan Ross P.C.
1560 Broadway, Suite 1200
Denver, Colorado 80202-5141

6. Total number of applications and patents involved: 1.
7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$40.00.
 Enclosed
 Any deficiency in payment of recording fee is authorized to be charged to deposit account.
 Authorized to be charged to deposit account.
8. Deposit account number: 19-1970.
9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 25

Respectfully submitted,

SHERIDAN ROSS P.C.

By: Thomas J. Osborne, Jr.
Thomas J. Osborne, Jr.
Registration No. 39,796
1560 Broadway, Suite 1200
Denver, Colorado 80202-5141
(303) 863-9700

Date: June 14, 2004

Translation

(On upper right margin: Tax stamps for a value of 20,000 Italian Liras, crossed by a notarial seal. Other tax stamps, the notarial seal, and several illegible signatures appear on the margins of several pages of the document.)

Registered in CLES on the 9th Feb. 2003, n. 94, Series 1, Euros 133,24. The Director. Fees brake down: Reg. 129,11 / Dir. 4,13, Total Fees: 133,24.

NOTARIAL ENTRY n. 6454 (Repertorio) - RECORD n. 1351 (Raccolta)

Minutes (of Shareholders' Meeting)

THE ITALIAN REPUBLIC

The year two thousand and four, on the twenty-second day of the month of January, at 16:15 hs.,

(22 Jan. 2004)

in my office in Fondo, Piazza S. Giovanni 38.

before me Dr. Domenico de Pascale, Notary, a resident of Fondo, registered with the Rolls of Notaries of the United Districts of Trento and Rovereto, without the attendance of witnesses, the parties having renounced thereto with my consent.

appears

- Mr. ZAMBELLI FABRIZIO, born in Cles (Trento), on 9th December 1963, entrepreneur, domiciled at the registered office of the company mentioned hereunder, who, being duly authorized by the powers of attorney conferred on him by the company Bylaws, takes part in this act in his capacity as Sole Director of the Limited Liability Company "FAMATEC S.R.L.", with registered office in Taio (Trento), Via 4 Novembre n. 21, with fully approved, subscribed and paid in capital of Euro 60.000,00 (sixty thousand Euros), registered with the Companies Registry of the Chamber of Commerce of Trento, with taxpayer identification number 01219170220.

I, notary, am certain of the personal identity of the appearing person.

Mr. Fabrizio Zambelli declares that a fully-attended shareholders' meeting has gathered here to discuss and deliberate on the following issues, according to the agenda, having the attendants agreed on the following terms of the:

AGENDA

(omission)

2) Transformation of the company from its present status into a Corporation (Società per Azioni).

(omission)

4) Relative and consequential resolutions:

The appearing party requests from me, notary, that I draw up the minutes of the shareholders' meeting and lay down in a public instrument the outcome and the resolutions thereby. I, notary, accept such request and witness the following: pursuant to article 9 of the company bylaws, Mr. Zambelli Fabrizio, sole administrator, takes the chair of the meeting and ascertains:

- that the shareholders representing the whole capital are present.

(omission)

- that the Sole Director, in the presence of Mr. Zambelli Fabrizio, is present.

- that the company does not fall into the legal category that requires the obligatory presence of an Auditing Committee:

DECLARES

that the shareholders' meeting is consequently validly held with all the shares present, and therefore may validly make resolutions.

The above being ascertained, the Chairman invites the Meeting to start addressing the various issues on the agenda.

(omission)

The second issue on the agenda being brought for consideration, the Chairman now explains to the attendants the reasons that lead to the proposal to transform the company from its present form into a Corporation (Società per Azioni); among which reasons he points out the convenience of providing the company with a more suitable legal status in view of the proposed rise of capital, and the increased possibilities that such new legal forms offers for raising additional financial resources from potential third parties interested in joining the company.

(omission)

It would also be necessary to change the name of the company from its present form, into "FAMATEC S.p.A.", and, keeping the present registered office in the Comune (Municipality) of Taio, to move it from the current address to: Frazione Mollaro, Via dell'Industria n. 15, which address shall be indicated in the relevant application for registration with the Companies Registry according to section 111-ter. of the Italian Civil Code.

(omission)

The discussion having come to an end, the Shareholders' Meeting unanimously

DECIDE

(omission)

- to change the company, from its present form into a Corporation (Società per Azioni), which shall take the name: "FAMATEC S.p.A.", and whose registered office is now

established in the Comune of Taio, frazione Mollaro, Via dell'Industria n. 15, which address shall be indicated in the relative application for Registration with the Companies Registry.

(omission)

BYLAWS

Name – Registered Office – Purpose - Duration

Article 1)

1) A Corporation is formed with the name: **"FAMATEC Società per Azioni"**.

Article 2)

1) the Corporation's registered office is located at the Comune di Taio, the address to be specified in the relevant application for registration with the Companies Registry according to section 111-ter. of the Italian Civil Code.

(omission)

Article 4)

1) The duration of the Corporation is set until 31st December 2050, except for any occasional extensions or the earlier dissolution thereof, as shall be decided by the Shareholders' Meeting according to the law.

I, Notary, have drawn up this instrument, and have read the contents thereof, onto the Meeting, to the parties in my presence, who approve and sign this instrument with me, Notary. The instrument is made of six sheets and twenty-one pages, including this page, typed partly by electronic means by a person of my trust and partly handwritten by me, Notary.

(Seven illegible or partly illegible signatures appear underneath, followed by the round notarial seal.)

TRUE COPY OF THE ORIGINAL INSTRUMENT ISSUED FOR PERMITTED USES, in Fondo on 7th May 2004. *(Follows an illegible seal crossing the round notarial seal).*

REPERTORIO N. 6454

RACCOLTA N. 135A

Verbale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore *sedici e minuti quindici.*

(22 gennaio 2004)

In Fondo nel mio studio in Piazza S.Giovanni 38.

Avanti a me dott. Domenico de Pascale, Notaio residente in Fondo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, e senza l'assistenza dei testimoni per avervi la parte rinunziato con il mio consenso,

è presente il signor:

-ZABELLI FABRIZIO nato a Cles (Trento) il 9 dicembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprenditore, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Amministratore Unico della società «FAMATEC S.R.L.» con sede in Taio (Trento), Via 4 Novembre n.21, capitale sociale Euro 60.000,00 (Euro sessantamila virgola zero zero) interamente deliberato sottoscritto e versato, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Trento con il codice fiscale:01219170220, giusta i poteri al medesimo attribuiti dallo Statuto Sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito.


Il medesimo componente mi dichiara che è qui riunita l'assemblea totalitaria della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti risultanti dall'ordine del giorno, previamente concordato da tutti gli intervenuti nei seguenti termini:

Ordine del Giorno

- 1)-Aumento del capitale sociale da Euro 60.000,00 ad Euro 500.000,00;
- 2)-Trasformazione della società dalla forma attuale in quella di Società per Azioni;
- 3)-Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 4)-Delibere relative e consequenziali.

Il componente mi richiede quindi di redigere il verbale dell'assemblea e di far constare da pubblico atto le risultanze della stessa e le delibere che saranno adottate. Aderendo alla richiesta fatta, io Notaio dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico signor Zambelli Fabrizio, il quale constatato:

-che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, in persona dei signori



9 FEB. 2004

Registrato a CLES addi

al N° 94

Serie 1

Euro centoventisei/100

di cui L. =

IL DIRETTORE REGGENTE

LIQUIDAZIONE

Reg *289,11*

Ipot.


Vol.

Bollo

INVM *4/13*

Dir. *133,04*

Tot *422,15*



Zambelli Fabrizio, Savinelli Emanuele, Pancheri Fulvio Italo è la società: «Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.» con sede in Trento, Via Grazioli n. 25;
-che è presente l'Amministratore Unico nella persona del medesimo componente;
-che la società non trovasi nelle condizioni previste dalla legge per la sussistenza obbligatoria del Collegio Sindacale,

dichiara

pertanto l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi idonea a deliberare.

Tutto ciò constatato su invito del Presidente, l'assemblea inizia quindi la trattazione dei vari argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti i motivi che rendono opportuno aumentare il capitale sociale e propone, in relazione a tali esigenze, di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 60.000,00 (Euro sessantamila virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila virgola zero zero) per un importo quindi di Euro 440.000,00 (Euro quattrocentoquarantamila virgola zero zero) mediante utilizzo, per il corrispondente importo, dell'intera riserva sovrapprezzo per Euro 232.889,00 e parte della riserva facoltativa di complessivi Euro 221.017,27 entrambe immediatamente disponibili e risultanti dalla situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2003, letta in assemblea. Dopo l'operazione di aumento, quindi la riserva sovrapprezzo verrebbe azzerata mentre la riserva facoltativa ridotta ad Euro 13.906,27 (Euro tredicimilanovecentosei virgola ventisette).

Il Presidente attesta poi che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente, che la società non ha perdite e che la riserva sovrapprezzo e la riserva facoltativa sono integralmente esistenti.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti, le ragioni che inducono a proporre la trasformazione della società dalla forma attuale in quella di Società per Azioni, tra le quali evidenzia in particolare quella di dotare la società di una forma giuridica più idonea al proposto aumento di capitale e la possibilità di raccogliere nella nuova forma giuridica ulteriori mezzi finanziari da parte di eventuali terzi interessati ad aderire alla società medesima.

In proposito il Presidente propone inoltre di adottare

PATENT

REEL: 015460 FRAME: 0388

John
Andrea
Ernestina
Oduzzi
Fabrizio
Emanuele
Fulvio
Italo



come amministrazione la forma del Consiglio di Amministrazione nel quale egli stesso, Zambelli Fabrizio, è disposto ad assumere la carica di Presidente mentre i signori Pancheri Fulvio Italo e Savinelli Emanuele si sono dichiarati disposti ad assumere la carica di Consiglieri. Sarebbe inoltre necessario modificare la denominazione sociale da quella attuale in quella di "FAMATEC S.p.A." e ferma restando la sede nel Comune di Taio, modificare l'indirizzo nel seguente: Frazione Mollaro, Via dell'Industria n.15, indirizzo che verrà indicato nella apposita domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il Presidente dà quindi lettura dello statuto che disciplinerà la vita della società nella nuova forma: statuto composto di n.25 articoli.

Si procederebbe quindi all'emissione dei titoli azionari definitivi, da assegnarsi ai soci in proporzione alla quota sociale da ciascuno già posseduta, indicando nella misura di un Euro il valore nominale di ciascuna azione emessa.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che approvando le operazioni suddette, si renderebbe necessario istituire ai sensi dell'articolo 2397 Codice Civile il Collegio Sindacale e nominare i suoi componenti ed a tal fine propone quale Presidente la dottoressa Andreatta Antonella nata a Trento il 18 novembre 1960, domiciliata a Trento, frazione Gardolo, Via S.Anna n.21, commercialista, Codice Fiscale:NDR NNL 60S58 L3780, quali Sindaci effettivi la dottoressa Odorizzi Cristina nata a Cles il 14 febbraio 1971, domiciliata a Tuenno Via Coltura n.13/A, commercialista, Codice Fiscale:DRZ CST 71B54 C794T ed il Dottor Moser Marcello nato a Trento il 16 giugno 1966, domiciliato a Trento, Via Bolghera n.53, commercialista, Codice Fiscale:MSR MCL 66H16 L3780; e quali Sindaci Supplenti i signori ERSPAMER CLAUDIO nato a Brescia il 2 aprile 1962, domiciliato a Trento, frazione Cadine, Piazza Battisti n.36, commercialista, Codice Fiscale:RSP CLD 62D02 B457M e BUGLISI ROBERTO nato a Bolzano il 21 agosto 1971, domiciliato a Mezzolombardo, Via Zandonai n.22, commercialista, Codice Fiscale:BGL RRT 71M21 A952T, tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, i quali si sono già dichiarati disposti ad accettare l'incarico, determinandone il relativo compenso.

Esaurita la discussione l'assemblea all'unanimità delibera



-di approvare nella loro consistenza la riserva sovrapprezzo e facoltativa risultanti dalla situazione patrimoniale di data 31 dicembre 2003;

-di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 60.000,00 ad Euro 500.000,00 e quindi per Euro 440.000,00 mediante utilizzo, per il corrispondente importo, dell'intera riserva sovrapprezzo per Euro 232.889,00 e di parte della riserva facoltativa di complessivi Euro 221.017,27. Quindi la riserva sovrapprezzo è azzerata e la riserva facoltativa è ridotta ad Euro 13.906,27;

-di trasformare la società dall'attuale sua forma in quella di Società per Azioni, la quale assumerà la denominazione di "FAMATEC S.p.A.", la cui sede legale viene stabilita nel Comune di Taio, frazione Mollaro, Via dell'Industria n.15, indirizzo che verrà indicato nella apposita domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile;

-di stabilire che la società sarà retta nella sua nuova forma dallo statuto, composto di 25 articoli, che, letto in assemblea, viene riportato integralmente in calce al presente atto;

-di riconoscere che il capitale della società deliberato sottoscritto e versato in complessivi Euro 500.000,00, sarà rappresentato da n.500.000 azioni ciascuna di un Euro (1 Euro), da assegnarsi ai soci in un numero proporzionale al valore nominale delle rispettive quote possedute. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere i relativi certificati e titoli azionari, anche plurimi, e ad intestarli ai soci.

-di istituire un Consiglio di Amministrazione e nominare quali componenti del medesimo ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, i signori: Zambelli Fabrizio (Presidente) come sopra generalizzato Pancheri Fulvio Italo nato a Cles il 18 giugno 1953, domiciliato a Livo, frazione Preghena n.114, impiegato, Codice Fiscale:PNC FLV 53H18 C794L e Savinelli Emanuele nato a Unterkochen (Germania) il 5 settembre 1966, domiciliato a Commezzadura, Frazione Almazago, Via del Pontarol n.7, operaio specializzato, Codice Fiscale: SVN MNL 66P05 Z112T (Consiglieri);

-di determinare i compensi dei Consiglieri di Amministrazione nell'importo di Euro 2.500,00 lordi annui ciascuno;

-di istituire ai sensi dell'articolo 2397 C.C. il Collegio Sindacale e di nominare quali componenti la signora Andreatta Antonella, Presidente, quali Sindaci

effettivi la dottoressa Odorizzi Cristina ed il dottor Marcello Moser; e quali Sindaci Supplenti i signori Erspamer Claudio e Buglisi Roberto, come sopra generalizzati, tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, i quali si sono già dichiarati disposti ad accettare l'incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso, per le suddette cariche, si stabilisce ai sensi dell'art.2402 C.C. che, il relativo compenso verrà determinato secondo le tariffe professionali minime vigenti al momento, salvo eventuali diverse determinazioni.

A questo punto intervengono in assemblea i suddetti signori Pancheri Fulvio Italo, Savinelli Emanuele, Andreatta Antonella, Odorizzi Cristina e Moser Marcello, come sopra generalizzati. Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, che, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni al presente atto. I medesimi quindi, unitamente al signor Zambelli Fabrizio, come sopra generalizzato, dichiarano di accettare rispettivamente la carica di Consiglieri, Sindaci e le relative funzioni, chiedono, ai sensi degli articoli 2383 e 2400 del Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile o da altre norme di legge e delegano me Notaio ad espletare gli adempimenti relativi.

-di conferire infine al Presidente dell'assemblea i più ampi poteri al fine di apportare al presente verbale tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione, restando sin d'ora approvato il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica assembleare. Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati, dichiara sciolta la seduta alle ore dieciotto

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.


Le parti delegano il sottoscritto Notaio ad espletare ogni adempimento presso il Registro delle Imprese.

STATUTO SOCIALE


Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1)

1)E' costituita una società per Azioni denominata: "FAMATEC Società per Azioni".



Antonio
 Francesco
 Annetto
 Cristina
 Colucci
 Enrico
 15.12.2005



Articolo 2)

1)La società ha sede nel Comune di Taio, all'indirizzo che verrà indicato nella apposita domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2)L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

3)L'istituzione o soppressione di filiali e rappresentanze sono di competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione i quali potranno istituire o trasferire altrove, anche all'estero, unità produttive, uffici amministrativi, magazzini di deposito.

Articolo 3)

1)La società ha per oggetto le seguenti attività: la costruzione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto, la commercializzazione di macchinari industriali, la costruzione e l'installazione di carpenteria metallica e costruzioni metalliche in proprio ed anche per conto terzi tramite mandato.

2)Potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, che siano necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di prestiti o mutui; potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società e tale attività comunque non sarà esercitata nei confronti del pubblico. Potrà infine accordare avalli e prestare fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi.

3)Potrà stipulare qualsiasi tipo di contratto, compresi il contratto di associazione in partecipazione nelle sue varie forme; potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, nonché concedere garanzie in genere ad istituti di credito, anche a fronte di obbligazioni di terzi, così come verrà ritenuto necessario o utile dall'organo di amministrazione; potrà concedere ed assumere partecipazioni ed interessenze nonché concorrere alla formazione di altre società di qualsiasi forma, previste dalla legge, aventi oggetto uguale, affine o ausiliare, fondersi con le stesse, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 4)

1)La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall'assemblea dei soci a norma di legge.

PATENT

REEL: 015460 FRAME: 0392

Domicilio dei soci

Articolo 5)

1) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Capitale sociale - azioni

Articolo 6)


1) Il capitale sociale è stabilito in Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

2) Qualora un socio intenda cedere a titolo oneroso le proprie azioni a chiunque, deve farne prima offerta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione al numero complessivo di azioni già possedute, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato. Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, le azioni offerte. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente, sempre alle stesse condizioni, a favore di quei soci che intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

3) Le azioni per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione, sono liberamente cedibili a terzi nei limiti di cui sopra.

4) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte in vendita, l'alienante, qualora non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitatamente ad una parte delle azioni stesse, avrà diritto di cederle a terzi nei termini di cui sopra.

5) Il diritto di prelazione di cui in precedenza si intende riferito a tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine e quindi oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del



negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, individuato in base alla sede della società.

6) L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alla prelazione di cui al presente articolo.

7) Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto oneroso eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto in precedenza, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 7)

1) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate emettendo, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Strumenti finanziari diversi da azioni

Articolo 8)

1) La società può ricevere apporti da soci o da terzi, anche di opere o di servizi, diversi dai conferimenti e dai finanziamenti. In tal caso la società, con delibera di assemblea straordinaria, emette strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Tali strumenti finanziari non sono trasferibili.

2) L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Tali strumenti finanziari non sono trasferibili.

Obbligazioni


Articolo 9)

1) La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

PATENT

REEL: 015460 FRAME: 0394

Antonio Andreotti
Giustina
Colozzi
Emilio
Donna



2) L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'art. 2436, c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile è tenuto a rispettare il limite di cui all'articolo 2412, co. 1 codice civile, salvo le deroghe previste dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

3) L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione.

Patrimoni destinati

Articolo 10)

1) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nonché convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi ai sensi degli artt. 2447 bis, c.c.

Finanziamenti

Articolo 11)

1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Morte socio - Recesso



Articolo 12)

1) In caso di morte di un socio, le azioni si trasferiscono agli eredi o legatari i quali, in caso di contitolarità, devono nominare un rappresentante comune. Agli eredi o legatari è riconosciuta la facoltà di permanere in società o di cedere le azioni ai soci superstiti, se questi ne facciano richiesta, in proporzione alle azioni da questi possedute e al prezzo che sarà determinato di comune accordo, osservando i criteri previsti dall'articolo 13 in relazione all'ipotesi di recesso del socio.

Articolo 13)


1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di



voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma 2 dell'articolo 2437.
2) Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 codice civile e seguenti, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.
3) Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.
4) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, che deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione del registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali viene esercitato il recesso.
5) Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tal ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
6) Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
7) Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
8) Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
9) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
10) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
11) Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, in base ad una situazione patrimoniale che tenga conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché

Antonio Ego Andreollo
Enestina Colozzi
15/11/11



dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Nella determinazione del valore di mercato andrà dato rilievo all'entità delle partecipazioni per cui viene esercitato il diritto di recesso, come valutato da esperto appositamente nominato a tal fine.

12) Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere così rettificati i seguenti elementi del bilancio:

- i beni materiali devono essere valorizzati al relativo valore di mercato, determinato in base a perizie redatte da esperti in materia, individuati dall'organo amministrativo;

- i costi pluriennali e i beni immateriali, salvo quelli dotati di tutela giuridica, non vanno valorizzati;

- i crediti vanno valorizzati in base all'effettivo valore di realizzo.


Sempre ai medesimi fini deve essere tenuto in considerazione il valore dell'avviamento, limitatamente all'incremento o decremento subito dal medesimo rispetto al momento di entrata in società del socio recedente. Il valore dell'avviamento deve essere determinato da apposita stima redatta da un esperto in materia.

13) I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra, redatta e depositata a cura dell'organo amministrativo, e ottenerne copia a sue spese.

14) Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1, codice civile.

15) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base al rapporto di cambio.

16) L'offerta di opzione è depositata presso il



registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

17)Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

18)Le azioni inoptate possono essere collocate dagli amministratori anche presso terzi.

19)In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, co. 3, codice civile.

20)Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale o lo scioglimento della società.

21)Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4, codice civile, ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Assemblea

Articolo 14)

1)L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.

2)L'assemblea puo' essere convocata anche al di fuori del Comune ove ha sede la società, purché nel territorio dello Stato.

3)In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

4)L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere

PATENT

REEL: 015460 FRAME: 0398

Finno

Andreas

Carolina

Adonzi

Anna L. Sella

Anna L. Sella



ai sensi del vigente statuto;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5) L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata, a mezzo fax o con altra modalità che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

6) Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

7) L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

8) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.



10) L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

11) L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale, salvo il disposto dell'articolo 2369, comma 4, codice civile.

12) L'assemblea straordinaria in prima, seconda e nelle ulteriori convocazioni è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 70% del capitale sociale.

13) Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

14) Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.



15) Le azioni proprie e le azioni di società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

16) Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

17) Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate fino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

18) Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno durante un'assemblea in prima convocazione.

19) I soci devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

20) La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea debbano, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

21) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da soci e non soci. La rappresentanza non può comunque essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo

PATENT

REEL: 015460 FRAME: 0400

da chi sia espressamente indicato nella delega.

22) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23) Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

24) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con l'indicazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25) L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.


Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

26) L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Amministrazione

Articolo 15)

1) La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni



necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, di scissione nei casi di cui all'art.2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative imperative e inderogabili;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 16)

1)La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

2)In caso di nomina di Amministratore Unico susseguente al Consiglio, la decadenza dell'intero Consiglio avverrà senza bisogno di altre formalità.

3)Qualora l'assemblea deliberi che la società, anziché da un Amministratore Unico, debba essere amministrata da un Consiglio, la decadenza dell'Amministratore Unico avverrà pure senza bisogno di altre formalità e ciò non appena deliberato il provvedimento dell'assemblea.

Articolo 17)

1)Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione.

2)Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3)Il venir meno, per qualsiasi motivo anche di uno solo degli amministratori nominati, implica la decadenza dell'intero consiglio. In questo caso il collegio sindacale dovrà tempestivamente convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

4)Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia

PATENT

REEL: 015460 FRAME: 0402

provveduto l'assemblea.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

5) Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti previsti dall'art. 2381, c.c. parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, determinandone poteri e remunerazione.

6) Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

7) Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.


Articolo 18)

1) Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o il collegio sindacale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, con telegramma, con telefax o mediante e-mail, inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

2) Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, tali da garantire che tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

3) Il Consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

4) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.



5) Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 19)

1) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti e con le modalità previste dalla stessa delega.

Articolo 20)

1) Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

2) La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 21)

1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409 bis, c.c.

2) L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

3) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399, c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

4) I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Bilancio e Riparto Utili

Articolo 22)

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

2) I dividendi spettanti ai soci sono pagati nei luoghi e termini stabiliti dagli amministratori dopo approvata la distribuzione.

3) I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della società dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 23)

1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447, c.c.
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater, c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.


2) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3) L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base a cui deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Clausola Compromissoria

Articolo 24)



Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte piu' diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Disposizioni generali

Articolo 25)



Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, presente l'Assemblea, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. Scritto su sei fogli per facciate ventuno, compresa la presente, parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte integrato a mano da me Notaio.

Antonio Andreotti
Cristina Odorizzi
Manuel Prosser

Giuseppe Sestini
[Signature]
[Signature]

Demio A. Ferraro



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
LE CHE SI RILASCIATA AD USO

Comitato

Fondo, 7 maggio 2004

Dani A. Teese

